



COMUNE DI MISTERBIANCO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 11/05/2022

Proposta n. 78 del 20/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PATROCINIO LEGALE E DEL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI A DIPENDENTI, SEGRETARIO ED AMMINISTRATORI DELL'ENTE

L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di Maggio alle ore 20:08 e ss., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, previa osservanza delle formalità di legge e dello Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, alla seduta pubblica di inizio, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Ceglie.

Eseguito l'appello risultano presenti i sotto elencati Consiglieri.

		Presente	Assente	Note
CALOGERO ERNESTO MARIA	Consigliere Comunale		X	
PERCIPALLE GIUSI LETIZIA	Consigliere Comunale	X		
MARCHESE MATTEO	Consigliere Comunale	X		
SOFIA MANUEL ALFIO	Consigliere Comunale	X		
CEGLIE LORENZO	Consigliere Comunale	X		
ARENA FABIO	Consigliere Comunale		X	
ZUCCARELLO MICHELANGELO	Consigliere Comunale	X		
VINCIGUERRA ANNALISA	Consigliere Comunale	X		
LICCIARDELLO ANTONIO	Consigliere Comunale		X	
SANTANGELO CLARISSA	Consigliere Comunale	X		
NICOTRA ROSSELLA	Consigliere Comunale		X	
DRAGO CRISTIAN	Consigliere Comunale		X	
VAZZANO TOMMASO ALBERTO	Consigliere Comunale	X		
BONACCORSO VALENTINA E.	Consigliere Comunale	X		
CARUSO CATERINA MARTA	Consigliere Comunale	X		
ANZALONE ANTONINO	Consigliere Comunale	X		
STRANO ALESSIO	Consigliere Comunale	X		
NASTASI IGOR	Consigliere Comunale	X		
GUARNACCIA EDUARDO CARLO	Consigliere Comunale	X		
PANEPINTO ORAZIO	Consigliere Comunale	X		
RAPISARDA ANTONELLA	Consigliere Comunale	X		
STRANO FRANCESCO	Consigliere Comunale	X		
NICOTRA FRANCESCO GIOVANNI	Consigliere Comunale	X		
PRIVITERA MARIO	Consigliere Comunale	X		
TOTALE		19	5	

Il Presidente del Consiglio Comunale, Ceglie Lorenzo, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presidente del Consiglio Ceglie Lorenzo

Risulta consigliere anziano la Sig.ra Pecipalle Giusi L.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale, dott.ssa Sabrina Ragusa.

Segretario Comunale dott.ssa Sabrina Ragusa

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, dell'O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

Guarnaccia E.C., Santangelo C. e Sofia M.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art.28 del CCNL del personale Enti Locali del 14.09.2000 prevede che il Comune *“anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”*;

l'art. 49 del CCNL di categoria dei Segretari Comunali e provinciali del 16 maggio 2001 dispone che *“gli enti, anche per le ipotesi di incarichi di reggenza o di supplenza, assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei segretari comunali e provinciali, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave”*;

l'art. 104, del nuovo CCNL relativo al personale dell'area funzioni locali del 17/12/2020, sez. IV *“Segretari comunali e provinciali”*, prevede che *“L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del segretario per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio, anche per le ipotesi di incarichi di reggenza o di supplenza, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il segretario da un legale di comune gradimento. Analoga iniziativa assumono il Ministero dell'Interno, relativamente ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità ed utilizzati per esigenze del Ministero stesso, ai sensi dell'art.7, comma 1, del DPR n.465/1997, e le altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali che comunque si avvalgono di segretari comunali e provinciali, ai sensi dell'art.19, comma 5, dello stesso DPR n.465/1997. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente oppure il Ministero dell'Interno o le altre amministrazioni, di cui al comma 2, ripeteranno dal segretario tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio. La disciplina del presente articolo non si applica ai segretari assicurati ai sensi dell'art. 49 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, relativo al quadriennio normativo 1998-2001. Resta, comunque, fermo quanto previsto dall'art. 18 del D.L. n. 67 del 1997 convertito dalla legge n. 135 del 1997.”*

la normativa vigente nella Regione Siciliana (artt. 39 L.R 145/1980 e 24 L.R 30/2000) riconosce il diritto al rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti o amministratori di Enti locali che in conseguenza di fatti ed atti riconducibili all'attività istituzionale siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativo e siano stati dichiarati esenti da responsabilità, come confermato dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito (Sent. Cass. Civile, sez. un., N. 3413 del 13.02.2008 – TAR CT 21.03.2012 n. 732);

l'art. 86, comma 5 del D. Lg.svo n. 267/2000, come sostituito dall'art. 7 bis del DL 78/2015 dispone che *“il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'art. 13, comma 6 , della legge 13 dicembre 2012 n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:*

- a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
- b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;

c) assenza di dolo o colpa grave

Considerato che il rimborso delle spese legali risulta ammissibile anche nel caso di archiviazione intervenuta in fase istruttoria nei procedimenti penali in assenza di ipotesi di conflitto di interessi con il dipendente, come chiarito dal Ministero dell'Interno con il parere del 25.09.202015 e per come ritenuto dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato n. 5367 del 02.08.2004: Cass n. 23904/2007);

Ritenuto opportuno che questa Amministrazione adotti uno specifico Regolamento per disciplinare le procedure relative al patrocinio legale e al rimborso delle spese di tutela giudiziaria per i dipendenti, il segretario comunale e gli amministratori;

Visto l'OREELL

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto, di approvare l'allegato Regolamento disciplinante il patrocinio legale e il rimborso delle spese legali a dipendenti, segretario ed amministratori dell'Ente.

Di trasmettere copia del presente atto e del Regolamento al Segretario generale e ai Responsabili di settore.

Dare atto che l'allegato Regolamento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente"

Dare atto altresì:

che non sussistono a carico del Responsabile competente all'espressione del parere tecnico sulla presente proposta né a carico del Responsabile del procedimento che ha curato l'istruttoria situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, né situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione a norma della L.R. 7/2019, del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento Integrativo;

che il processo logico giuridico, preordinato, in sede istruttoria, alla formazione dell'atto ha tenuto conto del rispetto delle misure previste dal PTCT 2021/2023 ai fini del controllo interno.

Rendere la presente immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Procedimento
avv. Maria Concetta Cascone

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Responsabile del 2° Settore Funzionale
OLLA' ADELE MARIA / ArubaPEC S.p.A.

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto.

Il Responsabile Settore III
ROSARIA DI MULO / ArubaPEC S.p.A.

Come da avviso di convocazione consiliare prot. n° 26516 del 05 Maggio 2022, alle ore 20:08 e seguenti di giorno 11 Maggio 2022, alla seduta di inizio, il Presidente del Consiglio comunale, Lorenzo Ceglie procede all'appello nominale ed accerta che sono presenti i seguenti n° 19 consiglieri:

Percipalle Giusi Letizia, Marchese Matteo, Sofia Manuel Alfio, Ceglie Lorenzo, Zuccarello Michelangelo, Vinciguerra Annalisa, Santangelo Clarissa, Vazzano Tommaso Alberto, Bonaccorso Valentina Eugenia, Caruso Caterina Marta, Anzalone Antonino, Strano Alessio, Nastasi Igor, Guarnaccia Eduardo Carlo, Panepinto Orazio, Rapisarda Antonella, Strano Francesco, Nicotra Francesco Giovanni e Privitera Mario.

Il Presidente dichiara, pertanto, aperta la seduta provvedendo alla nomina, quali scrutatori, dei consiglieri Guarnaccia E.C., Santangelo C. e Sofia M.A. Sono presenti in aula i funzionari Avv. Ollà A. e Dott.ssa Di Pietro G., oltre che il Segretario Generale dott.ssa Sabrina Ragusa e l'assistente amministrativo, sig. Filippo Santagati, con funzioni ausiliarie di verbalizzazione e registrazione audio-video.

Il Presidente passa alla trattazione del 1° punto all'O.d.G. riguardante la proposta consiliare n. 78 del 20/12/2021: *“Approvazione Regolamento per la disciplina del Patrocinio Legale e del rimborso delle spese legali a dipendenti, segretario ed amministratori dell’Ente”*. Fa presente che, su questo atto, sono stati presentati degli emendamenti da parte della VI Commissione, già provvisti di parere favorevole. Fa, altresì, presente che è presente il funzionario del II Settore Avv. Ollà A., per illustrare la proposta di deliberazione.

Alle ore 20:15 entra il consigliere Licciardello A., per cui i consiglieri presenti sono n. 20

L'Avv. A. Ollà, Responsabile del Settore Affari Legali, illustra la proposta: la proposta ha ad oggetto l'approvazione del Regolamento per la disciplina del patrocinio legale ed il rimborso delle spese legali ai dipendenti e agli amministratori dell'ente; questo nei casi di un regolamento che mira a disciplinare l'assunzione degli oneri da parte del Comune nei casi di procedimenti giudiziari aperti, appunto, nei confronti di dipendenti, amministratori, per responsabilità civile, penale, amministrativa, per fatti connessi con l'espletamento del servizio, con l'assolvimento di obblighi istituzionali. L'ambito di applicazione è stato previsto a favore, appunto, di tutti i dipendenti, a prescindere se a tempo determinato o indeterminato e anche in caso di dipendenti in stato di quiescenza, purché per fatti commessi in costanza di rapporto, così come rispetto al Segretario generale, per fatti verificatisi in connessione al servizio prestato per il Comune, e per gli amministratori del Comune. Sono esclusi coloro che non hanno un rapporto di immedesimazione organica con l'ente e soggetti esterni, anche se componenti di organi consultivi o Commissioni. È riconosciuto il patrocinio legale ai dipendenti, perché rispetto agli amministratori è previsto il rimborso; per i dipendenti da quanto previsto dalla normativa, ma soprattutto dal contratto collettivo nazionale, è prevista l'assunzione, cioè la possibilità per il Comune di assumere direttamente il patrocinio legale, quindi l'onere delle spese in caso di apertura di procedimenti per fatti connessi all'espletamento dell'incarico sin dall'apertura del procedimento, purché ricorrano due presupposti: cioè l'assenza di conflitto di interesse con l'ente e che venga nominato un legale di comune gradimento con il Comune. Quindi è disciplinata la modalità con la quale deve essere presentata l'istanza pur essendo previsto, tuttavia, che nei casi in cui si ravvisi un conflitto d'interesse, ovvero il legale non venga ritenuto di comune gradimento, comunque nei casi in cui il dipendente voglia nominare un legale di propria esclusiva fiducia può sempre chiedere il rimborso delle spese legali all'esito del procedimento. Sono disciplinati anche, diciamo, tutti i documenti che devono essere previsti proprio per consentire questo rimborso. Naturalmente è possibile procedere al rimborso soltanto in caso di esito favorevole del giudizio, e questo nei casi in cui si tratti di processo penale, vi sia una formula assolutoria di formula piena: quindi, quando viene assolto il dipendente perché il fatto non sussiste, perché non l'ha commesso o perché il fatto non costituisce reato, insomma tutte le ipotesi di proscioglimento per formula piena. Invece le formule processuali non liberatorie non danno titolo al rimborso. E' prevista, all'articolo 7, anche la disciplina per procedere al rimborso nei confronti degli amministratori, essendo appunto al ricorrere dei presupposti della conclusione del procedimento per, come abbiamo detto, l'assenza di conflitto con l'ente, la presenza di nesso causale tra le funzioni esercitate e i fatti rilevati, assenza di colpa o colpa grave. In sostanza, appunto, vengono disciplinate le modalità del rimborso: presuppongono sia che venga comunicata l'apertura del procedimento in maniera tale che il Comune possa avere notizia dei fatti e quindi anche essere informata degli sviluppi del procedimento e poi sono disciplinate le modalità con le quali deve essere comunicato l'esito del procedimento al fine di potere provvedere al rimborso.

Alle ore 20:18 entra il consigliere Nicotra R., per cui i consiglieri presenti sono n. 21

Chiede di intervenire **il consigliere Anzalone A.**, quale presidente della VI Commissione consiliare: grazie Presidente, saluto i colleghi Consiglieri, saluto l'Amministrazione, i funzionari intervenuti, il Segretario generale, i dipendenti del Comune, gli agenti di polizia municipale e il pubblico in sala e quello che ci segue da casa. Allora, Presidente, stasera si parla della proposta di delibera numero 78 del 20/12/2021 dal titolo: *"Approvazione del Regolamento per la disciplina del patrocinio legale ed il rimborso delle spese legali a dipendenti, Segretario e amministratori dall'ente"*. Di cosa parliamo? Intanto dico che abbiamo esaminato ovviamente la questione all'interno della VI Commissione che, oltre al bilancio e tributi, si occupa anche di contenzioso e mi preme ringraziare i colleghi della Commissione, perché, ogni volta che si pone una questione alla nostra attenzione, la si affronta in maniera seria e competente indossando la maglietta della Nazionale, come diceva il Sindaco una volta in Consiglio, quindi senza divisioni di sorta. Questa è una buona cosa perché soprattutto questo Regolamento (poi vedremo nel prosieguo della seduta) è veramente importante, perché riguarda sia fatti che possono essere ascritti ai dipendenti e segretario dell'ente e sia agli amministratori, due tronconi principali e paralleli. Intanto inizio dicendo che il Regolamento disciplina le ipotesi in cui i dipendenti del Comune o il Segretario generale, assimilato ai dipendenti perché ha un rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Misterbianco, possano essere giudicati quindi accusati e coinvolti in un giudizio di natura civile, penale, amministrativa, tributaria e anche contabile, seppur con alcune limitazioni per fatti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, primo troncone. Il secondo troncone riguarda le ipotesi in cui questo tipo di procedimento di natura sempre civile, amministrativa, penale e contabile gravi sugli amministratori, che non sono quelli che hanno un rapporto di lavoro subordinato con l'ente, ma sono (per intenderci) il Sindaco, gli assessori della Giunta, il presidente del Consiglio comunale e i consiglieri comunali per fatti connessi all'assolvimento degli obblighi istituzionali che derivano loro dalla elezione ad amministratori locali. Qual è la differenza sostanziale? io lo faccio in maniera molto schematica, in modo che magari i colleghi possono capire, poi ci sarà la discussione. Ovviamente, io ringrazio l'avvocato Ollà che è venuta in Commissione invitata da noi e ci ha relazionato e quella volta era accompagnato dall'avvocato Cascone, come Responsabile dell'Ufficio contenzioso, e ci ha relazionato in materia molto competente, ci ha fatto capire anche alcune particolarità tecniche di questo regolamento. Dunque, la differenza fondamentale qual è? E' che, nel primo caso, che nel caso in cui i soggetti sottoposti al giudizio siano i dipendenti dell'ente o il Segretario generale, questo tipo di tutela, la tutela e il patrocinio legale dell'Ente avviene ex ante, cioè nel caso in cui non ci siano conflitti di interessi con l'ente e ci sia un legale di fiducia scelto dal dipendente o comunque dal Segretario generale, che rientri nell'elenco degli avvocati esterni che è stato approvato dalla Commissione straordinaria con i poteri del consiglio comunale con deliberazione n. 35 del 2020. In questi casi, se il legale scelto incontra il gradimento dell'Amministrazione, l'Amministrazione assume l'onere economico della difesa dall'inizio, ecco l'ex ante per quanto riguarda i dipendenti. Nel caso degli amministratori la tutela non è ex ante, ma ex post; cioè io ho l'obbligo di informare tempestivamente, io consigliere comunale A. Anzalone subisco un procedimento, ho l'obbligo di informare tempestivamente l'amministrazione di essere sottoposto a un procedimento, io mi scelgo il legale, faccio tutto quello che devo fare; ex post, cioè se vengo assolto, il Comune si assume l'onere del rimborso delle spese che io stesso ho avuto per il mio avvocato, quindi non prende l'onere difensivo dall'inizio del processo ma lo prende alla fine. La questione del comune gradimento, ci siamo chiesti e l'abbiamo chiesto anche all'avvocato Ollà: ma l'Amministrazione può rigettare il comune gradimento? In teoria può farlo non c'è dubbio, può farlo, ma è chiaro che se io scelgo un avvocato che è iscritto nell'elenco degli avvocati, già c'è un minimo di implicito gradimento, perché evidentemente risponde ai requisiti prescritti per iscriversi a quell'albo. Ciò non toglie che io posso anche indicare un altro avvocato fuori dall'elenco degli avvocati esterni, e se c'è il gradimento, l'Amministrazione provvede. Posso anche indicare un secondo avvocato, in aggiunta al primo, ma in quel caso, il secondo me lo pago di tasca mia, sia che sia dipendente sia che sia amministratore. Quindi diciamo che la tutela (l'ha detto poco fa l'avvocato Ollà) scatta nel caso di esito favorevole del giudizio, perché se l'esito del giudizio non è favorevole per il dipendente o per l'amministratore, soprattutto il dipendente è condannato a risarcire l'Ente. Nel giudizio penale, velocissimamente, dico che il procedimento legale è ammesso anche in sede di indagini preliminari, nel giudizio contabile si limita solo all'obbligo di informativa. A questo Regolamento la Commissione VI ha portato due emendamenti, o meglio ha portato quattro emendamenti: i primi due protocollati a marzo, erano semplicemente una parola: procedimento al posto di provvedimenti, perché il procedimento non si può concludere con un provvedimento, ma si deve concludere con un provvedimento di liquidazione. Il secondo emendamento è stato più tecnico e ha richiesto anche una chiacchierata, seppure informale, fra Presidente e Avvocato Ollà e poi anche con la dottoressa Ragusa, perché c'era il problema della nomina dell'avvocato, che l'affidamento dell'incarico fosse disposto dal sindaco piuttosto che dal dirigente. Abbiamo visto, io ne ho parlato con la dottoressa Ragusa, ero convinto che fosse al contrario, ma effettivamente mi ha fatto vedere la circolare ANAC del novembre 2018, che dice che, effettivamente, la competenza, sia che si tratti di

appalto di servizi e sia che si tratti di singolo affare, è in capo al dirigente e non anche al Sindaco o alla Giunta; infatti l'emendamento consiste nel sostituire la parola sindaco o giunta al Responsabile ufficio legale o dirigente.

Chiede di intervenire **il consigliere Marchese M.:** grazie Presidente, Avvocato, Assessore, Segretario, funzionari e colleghi consiglieri. devo dire, mi ha raccontato la collega Caruso che è stato fatto un ottimo lavoro in Commissione e soprattutto anche per questa discussione sul funzionario dirigente che personalmente ne ho parlato poi anche col collega Anzalone che ovviamente è così, come vale per gli incarichi tecnici; ovviamente, dalla Bassanini in poi, con le circolari ANAC il dirigente, su questo non ci sono dubbi. Con la collega Caruso, nonostante il lavoro in Commissione, mi era sorto un dubbio e quindi mi permetto di esporlo, poi (in maniera molto libera ne possiamo discutere) possiamo lasciare com'è: è la discussione sul gradimento da parte dell'Amministrazione. Cosa voglio dire? Se un ex amministratore (perché poi succede questo) o un dipendente o un funzionario deve necessitare di un atto di gradimento da parte della Giunta, io mi chiedo, quest'atto di che natura è? Perché non è più un atto di natura amministrativa, diventa un atto politico, è un atto in cui si fa riferimento alla persona, e quando un atto fa riferimento alla persona come facciamo? Diventa un atto simile a un incarico che viene dato da un dirigente: allora, se lo fa un dirigente non mi crea un problema, quando diventa un atto di Giunta diventa un atto su una persona; non è più un atto amministrativo, è un atto politico; ma può esistere un atto politico di gradimento? Francamente ho dei dubbi sul piano tecnico e sul piano legale, dubbi, non sto dando certezze, quindi io eliminerei un ragionamento soggettivo di intuito personale qual è questo, e lascerei un ragionamento oggettivo. Che poi nella prassi si faccia, non è un problema, attenzione. Ma il problema non è la prassi, è la regola e la regola deve essere oggettiva. Se il ragionamento diventa personale, significa: quell'avvocato sì, quell'avvocato no, per quella persona sì, per quella persona no. Possiamo approvare un Regolamento che contiene questo? Questo è il mio dubbio, quindi io questa parte, ripeto, discutiamola in piena libertà, perché non mi interessa far polemica, perché poi una norma a tutela, primo, dei funzionari, che le responsabilità sono immense, e, secondo, anche degli amministratori, e perché anche a me da ex amministratore, come è capitato attualmente agli assessori e al Presidente, può accadere una situazione di questo genere. Faccio un esempio: al dipendente che ha fatto antipatia oggi, domani la Giunta dice no, questo avvocato non te lo concedo, perché non ha il gradimento; all'ex amministratore per motivi politici si dice no, oggi lo può dire a me (faccio un esempio) la Giunta Corsaro, un domani all'ex sindaco Corsaro lo può dire un rivale, che è ancora peggio; se è così, ecco perché mi son permesso di porre la questione, per discutere. Avvocato, ovviamente la domanda era per Lei.

L'Avv. A. Ollà, Responsabile del Settore Affari Legali, risponde: volevo anzitutto chiarire una cosa, che il comune gradimento è previsto dall'articolo 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali e quindi si riferisce esclusivamente ai dipendenti, ed è previsto anche per il Segretario Generale. Quindi è previsto dalla norma, che dice che il Comune può assumere ogni oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento: quindi è la stessa norma che lo prevede, ma lo prevede appunto, come dicevamo, soltanto per l'ipotesi del dipendente e soltanto affinché il Comune possa assumere gli oneri sin dall'apertura del procedimento, quindi, a prescindere da come poi va a finire il procedimento; tant'è che se il procedimento invece finisce in senso negativo e cioè che il dipendente viene poi condannato, deve poi restituire le somme che eventualmente il Comune ha già corrisposto, magari a titolo di acconto, all'avvocato, perché il Comune assume un onere diretto nei confronti dell'avvocato. Quindi ora noi cosa abbiamo previsto nel Regolamento? Anzitutto, per cercare di rendere oggettivo questo giudizio di comune gradimento abbiamo previsto che in questa ipotesi, quindi solo ed esclusivamente nell'ipotesi del dipendente che chiede l'assunzione degli oneri sin dall'inizio del procedimento, sempre purché non ci sia il conflitto di interessi col Comune, che sia, per potere dare questo giudizio di comune gradimento, o un legale già inserito nell'elenco degli avvocati, per il quale quindi è già stata fatta una sorta di scrematura, anche in ordine all'esperienza, ai requisiti, etc, ovvero che abbia almeno i requisiti per essere iscritto all'elenco e quindi a garanzia di un minimo di professionalità. Tuttavia, se il dipendente non vuole sottoporsi a questo giudizio di comune gradimento e preferisce comunque farsi assistere da un legale di propria fiducia in questo caso anticipa le spese legali e quindi poi, a conclusione del procedimento, se c'è una sentenza favorevole, potrà avrà diritto al rimborso. Quindi noi abbiamo riflettuto su questa questione, di come, su quali basi su quali elementi ancorare questo giudizio di comune gradimento e li abbiamo ravvisati appunto almeno nei requisiti previsti. Per gli amministratori la norma non prevede la possibilità di riconoscere in anticipo, quindi per gli amministratori è sempre ex post. Quindi gli amministratori si scelgono il proprio legale, anticipano le spese e poi è previsto solo la possibilità di chiedere il rimborso al Comune a fine procedimento, naturalmente dando dimostrazione di avere sostenuto gli oneri e,

in questo caso, si richiede la previa comunicazione, in maniera tale che il Comune possa anche avere una previsione di spesa, essere a conoscenza. Sostanzialmente la richiesta di comunicare previamente è data anche dalla necessità di capire a quali spese il Comune può andare incontro poi all'esito del giudizio, quindi avere già delle risorse, come dire, accantonate per fare fronte eventualmente al pagamento di questo genere di spese.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione e lettura dell'**emendamento n° 1**, presentato dai componenti della VI commissione, a firma del consigliere Anzalone A. ed altri, già munito del parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, che è del seguente tenore:

Emendamento n. 1:

All'Art. 5, rigo 56°, paragrafo 14°, dopo le parole “si conclude con il”, modificare: “procedimento di liquidazione” con la dicitura: “provvedimento di liquidazione”.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione e lettura dell'**emendamento n° 2**, presentato dai componenti della VI commissione, a firma del consigliere Anzalone A. ed altri, già munito del parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, che è del seguente tenore:

Emendamento n. 2:

All'Art. 7, rigo 48°, paragrafo 9°, dopo le parole “si conclude con il”, modificare: “procedimento di liquidazione” con la dicitura: “provvedimento di liquidazione”.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione e lettura dell'**emendamento n° 3**, presentato dai componenti della VI commissione, a firma del consigliere Anzalone A. ed altri, già munito del parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, che è del seguente tenore:

Emendamento n. 3:

All'Art. 5, righe 5° e 6°, paragrafo 2°, dopo le parole “di competenza”, modificare: “della Giunta Comunale” con la dicitura: “del Responsabile del Settore Affari Legali”.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione e lettura dell'**emendamento n° 4**, presentato dai componenti della VI commissione, a firma del consigliere Anzalone A. ed altri, già munito del parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, che è del seguente tenore:

Emendamento n. 4:

All'Art. 5, rigo 35°, paragrafo 9°, modificare il capoverso: “La Giunta Comunale” con la dicitura: “Il Responsabile del Settore Affari Legali”.

Il Presidente, in assenza di interventi, pone in votazione, per appello nominale, gli emendamenti nn. 1, 2, 3 e 4 agli artt. 5 e 7 come sopra specificato, che ottengono n° 21 voti favorevoli (Percipalle G.L., Marchese M., Sofia M.A., Ceglie L., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Vazzano T.A., Bonaccorso V.E., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F., Nicotra F.G. e Privitera M.).

A chiusura della votazione, il Presidente dichiara approvati gli emendamenti agli artt. 5 e 7.

Il Presidente del Consiglio comunale, rilevato che non vi sono ulteriori interventi preliminari, procede alla lettura dell'art. 1 e seguenti del regolamento:

Il consigliere Anzalone A., procede con la lettura del regolamento proposto:

“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PATROCINIO LEGALE E DEL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AI DIPENDENTI E AGLI AMMINISTRATORI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento, in attuazione delle norme e principi di legge e delle disposizioni contrattuali vigenti, disciplina i presupposti e le procedure per l'assunzione da parte del Comune degli oneri di difesa dei dipendenti, del segretario generale e degli amministratori dell'Ente per procedimenti giudiziari aperti nei loro confronti per responsabilità civile, penale, amministrativa contabile per fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.

Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica al personale con rapporto di lavoro dipendente, a tempo indeterminato o determinato, o in stato di quiescenza, per fatti verificatisi in costanza di rapporto, nonché al Segretario Generale per fatti verificatisi durante e in connessione al servizio prestato presso il Comune, e agli amministratori del Comune (Sindaco, Consiglieri Comunali, componenti della Giunta comunale, Presidente del Consiglio comunale), in caso di apertura nei loro confronti di procedimenti giudiziari in sede civile, penale, amministrativa e contabile per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio e/o del mandato e all'adempimento di compiti d'ufficio.

Restano esclusi dall'applicazione del presente regolamento coloro che non hanno un rapporto di immedesimazione organica con l'Ente (es. professionisti o collaboratori esterni, lavoratori interinali, ecc.) e i soggetti esterni anche se componenti di organi consultivi o commissioni.

Il patrocinio e il rimborso delle spese legali non può essere concesso in caso di procedimento giudiziario azionato nei confronti dell'Ente dal dipendente o dal segretario generale o dall'amministratore.

Art. 3

Presupposti patrocinio legale

Il patrocinio legale può essere riconosciuto ai dipendenti comunali e al segretario generale quando si verifica l'apertura nei loro confronti di un procedimento di responsabilità civile o penale in caso di sussistenza congiunta di tutti i seguenti indefettibili presupposti:

- a) rapporto organico e di servizio (a tempo indeterminato o determinato) al momento della commissione degli atti o fatti oggetto del giudizio;*
- b) connessione diretta ed inequivocabile degli atti o fatti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio e/o con l'assolvimento di mansioni e doveri d'ufficio, nonché con i fini e interessi propri dell'Ente;*
- c) carenza di conflitto di interesse con l'Ente.*

La situazione di conflitto di interessi si configura in tutte le ipotesi in cui il richiedente abbia tenuto una condotta contraria agli interessi propri dell'Ente ovvero nei casi in cui abbia agito per un proprio personale interesse diverso da quello del Comune.

Il conflitto di interessi si ritiene a titolo esemplificativo sussistente nei casi: di procedimento giudiziale (civile, penale, contabile) attivato dall'Ente, di rilevanza disciplinare del fatto contestato, di costituzione di parte civile del Comune nei confronti del richiedente, di conflitto tra le finalità dell'azione del richiedente e l'interesse dell'Ente, di mancata riconducibilità diretta dell'atto e/o fatto al Comune.

La valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interesse non pregiudica il diritto alla tutela e al rimborso delle spese ex post in caso di definitiva conclusione favorevole del procedimento giudiziario e di sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalla legge o dal regolamento.

Non potrà essere riconosciuto il patrocinio legale e il rimborso delle spese ai Segretari assicurati ai sensi dell'art. 49 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001.

Art. 4

Istanza

Il dipendente/il segretario generale per potere essere ammesso al patrocinio e al rimborso delle spese, deve informare tempestivamente l'Amministrazione del procedimento giudiziario a proprio carico.

L'istanza per l'ammissione al patrocinio legale o per il rimborso delle spese deve essere presentata a pena di decadenza nel termine massimo di giorni novanta dalla notifica del primo atto giudiziario che comporti l'esposizione all'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale, salvo comprovato legittimo impedimento, e deve contenere:

- *Dati anagrafici e di servizio del richiedente;*
- *Richiesta di ammissione al patrocinio e/o al rimborso delle spese con indicazione del procedimento giudiziario ed illustrazione dei fatti che vi hanno dato origine;*
- *copia dell'atto giudiziario notificato e di ogni altra documentazione in merito al procedimento di che trattasi;*
- *nominativo del legale prescelto;*
- *richiesta di condivisione e gradimento da parte dell'Amministrazione della scelta del legale, in caso di istanza di ammissione al patrocinio legale ex ante;*
- *impegno a tenere costantemente aggiornata l'Amministrazione degli sviluppi del procedimento giudiziale nonché a comunicare l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale;*
- *dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, di non avere/di avere stipulato polizze che potrebbero conferirgli il diritto ad ottenere il rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazioni;*

- *preventivo di spesa del legale prescelto, con specifica delle diverse fasi, nei limiti dei parametri minimi stabiliti dalle tariffe professionali vigenti, debitamente datato e firmato.*

Alle ore 20:45 entra il consigliere Calogero E.M., per cui i consiglieri presenti sono n. 22

Il consigliere Bonaccorso V.E., dando il cambio al Consigliere Anzalone A., continua con la lettura dall'art. 5 del regolamento proposto:

Art. 5

Procedimento per l'ammissione al patrocinio legale e per il rimborso

L'istanza per l'ammissione al patrocinio legale potrà essere accolta ove vengano ritenuti sussistenti ex ante tutti i presupposti elencati all'art. 3 (inclusa l'assoluta insussistenza anche potenziale di conflitto di interessi con l'Ente), il legale indicato dal richiedente venga previamente ritenuto di comune gradimento e si ravvisi l'esistenza di un'esigenza di tutela di interessi e diritti del Comune.

Il provvedimento motivato di riconoscimento del patrocinio legale è di competenza della Giunta Comunale.

In caso di ammissione al patrocinio legale l'Amministrazione si assume direttamente gli oneri legali sin dall'apertura del procedimento e pertanto sarà direttamente titolare del rapporto di conferimento dell'incarico al legale scelto dall'istante per il quale è stato chiesto ed ottenuto il previo gradimento e consenso dell'Amministrazione.

A tal fine l'istante potrà individuare l'avvocato di sua fiducia tra i professionisti inseriti nell' "Elenco di avvocati esterni per l'affidamento di incarichi di difesa del Comune di Misterbianco", istituito in attuazione del Regolamento per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente approvato con Deliberazione della Commissione straordinaria n. 35/2020, ovvero altro legale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del suddetto Regolamento per l'inserimento nel predetto elenco e che non si trovi in una situazione di conflitto di interessi con l'Ente.

Nell'ipotesi di assunzione diretta degli oneri di tutela legale, dei conseguenti aspetti economici è direttamente titolare l'Amministrazione sin dall'apertura del procedimento giudiziario; ne deriva pertanto l'obbligo per l'istante e per il legale ritenuto di comune gradimento di sottoscrivere apposita convenzione disciplinante l'incarico, ove dovrà essere indicato il compenso dovuto al professionista per il caso concreto, articolato per fasi di giudizio, nei limiti dei parametri minimi stabiliti dalle tariffe professionali vigenti, come preventivato nell'istanza di cui al precedente art. 4.

L'assunzione diretta degli oneri legali da parte dell'Amministrazione è limitata alla spesa di un solo legale. Qualora il dipendente/segretario generale intenda nominare un altro legale di sua fiducia, a supporto del legale già indicato col consenso dell'Amministrazione, i relativi oneri rimarranno interamente a suo carico senza diritto ad alcun rimborso.

Il dipendente/segretario generale, ammesso al patrocinio con assunzione diretta degli oneri a carico dell'Amministrazione, condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, sarà tenuto a rifondere all'Amministrazione tutti gli oneri legali sostenuti per la sua difesa eventualmente anticipati o sopportati direttamente dall'Amministrazione. Tale credito sarà, ove possibile, trattenuto dalle ordinarie spettanze retributive del dipendente/segretario generale.

La convenzione dovrà disciplinare anche l'obbligo di restituzione in caso di provvedimento sfavorevole a carico del dipendente o del segretario.

La Giunta comunale, qualora non ritenga sussistere ex ante tutti i presupposti per l'ammissione al patrocinio legale, anche per presunto conflitto di interessi, può limitarsi a prendere atto dell'istanza con riserva di valutazione all'esito del giudizio ai fini del rimborso postumo delle spese sostenute, in caso di definitiva conclusione favorevole del procedimento giudiziario (come di seguito specificato all'art. 6) e ove vengano ritenuti sussistenti tutti i presupposti di cui all'art. 3.

Le spese verranno rimborsate come da preventivo e comunque sempre nei limiti dei parametri minimi previsti dalle vigenti tabelle forensi ed esclusivamente per le attività difensive effettivamente espletate.

Per il riconoscimento del rimborso postumo è necessario il rispetto degli obblighi di informazione e di comunicazione come previsti dall'art. 4 e nei termini ivi indicati

Ai fini della liquidazione del rimborso delle spese, fermo restando il rispetto dell'art. 4, è necessario che il richiedente trasmetta:

1. *Copia della sentenza o del provvedimento di definizione con esito favorevole del giudizio come previsto dall'art.6, con attestazione di intervenuta definitività.*
2. *Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000 di non avere percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative o da altri soggetti.*
3. *Parcella/fattura analitica quietanzata, nei limiti dei parametri minimi stabiliti dalle tariffe professionali vigenti, come già preventivamente trasmessa a corredo dell'istanza, con visto di congruità del*

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza del professionista incaricato.

In ogni caso l'Amministrazione procederà alla liquidazione del compenso nei limiti delle tariffe forensi vigenti nella misura minima prevista.

Il procedimento di rimborso delle spese di difesa si conclude con il procedimento di liquidazione entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso corredata da tutta la documentazione sopra specificata.

Il termine indicato nel precedente comma è sospeso nell'ipotesi di supplemento istruttorio richiesto.

Nel caso di assoluzione con vittoria di spese il richiedente è tenuto a rivalersi sulla controparte ed il Comune dovrà rimborsare solo l'eventuale differenza.

Il rimborso viene riconosciuto esclusivamente in favore del dipendente /segretario.

L'Amministrazione ha diritto di surrogarsi al dipendente/ segretario, nei limiti di quanto sostenuto e/o rimborsato per la sua difesa, nei confronti di eventuali assicurazioni presso le quali il dipendente/segretario risulti beneficiario di polizze assicurative per il rischio di spese giudiziarie.

Art. 6

Esito favorevole del giudizio

Per esito favorevole del giudizio ai fini del presente regolamento deve intendersi:

- *con riferimento al processo penale, qualora lo stesso sia definito con provvedimento di assoluzione ex art. 530 comma 1 c.p.p. ed in particolare "perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero perché il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione", ovvero qualora il procedimento venga archiviato in sede di indagini preliminari o nella fase dell'udienza preliminare, qualora venga esclusa la responsabilità del dipendente/ segretario.*

Le sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. prescrizione, amnistia, patteggiamento, estinzione del reato per intervenuta oblazione) non danno titolo per il pagamento e/o rimborso delle spese di difesa sostenute.

- *Con riferimento al procedimento civile/amministrativo qualora con la sentenza che definisce il procedimento il dipendente o amministratore o segretario venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale, per i fatti o gli atti contestati.*

Art. 7

Amministratori

Agli Amministratori (Sindaco, Consiglieri Comunali, componenti della Giunta comunale, Presidente del Consiglio comunale) può essere riconosciuto il rimborso delle spese legali in caso di apertura nei loro confronti di procedimenti giudiziari in sede civile, penale, amministrativa per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del loro mandato in caso di sussistenza delle seguenti condizioni:

- *conclusione favorevole del procedimento come previsto dall'art. 6.*
- *assenza di conflitto con l'Ente.*
- *presenza di nesso causale tra le funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti.*
- *assenza di dolo o colpa grave.*

Non potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese legali nel caso in cui il Comune abbia provveduto ad assicurare gli amministratori per la tutela legale.

Per potere essere ammesso al rimborso delle spese l'amministratore deve informare tempestivamente l'Ente del procedimento giudiziario a proprio carico.

L'istanza per il rimborso delle spese deve essere presentata a pena di decadenza nel termine massimo di giorni novanta dalla notifica del primo atto giudiziario che comporti l'esposizione all'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale, salvo comprovato legittimo impedimento, e deve contenere:

- *Dati anagrafici e carica rivestita dal richiedente;*
- *Richiesta di ammissione al rimborso delle spese con indicazione del procedimento giudiziario ed illustrazione dei fatti che vi hanno dato origine;*
- *copia dell'atto giudiziario notificato e di ogni altra documentazione in merito al procedimento di che trattasi;*
- *nominativo del legale prescelto;*
- *impegno a tenere costantemente aggiornata l'Amministrazione degli sviluppi del procedimento giudiziale nonché a comunicare l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale;*
- *dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, di non avere/di avere stipulato polizze che potrebbero conferirgli il diritto ad ottenere il rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazioni, ovvero di non essere beneficiario di polizza assicurativa stipulata dal Comune per la tutela legale.*

- *preventivo di spesa del legale prescelto, con specifica delle diverse fasi, nei limiti dei parametri minimi stabiliti dalle tariffe professionali vigenti, debitamente datato e firmato.*
Per il riconoscimento del rimborso è necessario il rispetto degli obblighi di informazione e di comunicazione come sopra indicati.
Le spese verranno rimborsate come da preventivo e comunque sempre nei limiti dei parametri minimi previsti dalle vigenti tabelle forensi ed esclusivamente per le attività difensive effettivamente espletate.
Ai fini della liquidazione del rimborso delle spese, fermo restando il rispetto dei predetti obblighi di informazione è necessario che l'amministratore trasmetta:
 4. *Copia della sentenza o del provvedimento di definizione con esito favorevole del giudizio come previsto dall'art.6, con attestazione di intervenuta definitività.*
 5. *Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000 di non avere percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative o da altri soggetti.*
 6. *Parcella/fattura analitica quietanzata, nei limiti dei parametri minimi stabiliti dalle tariffe professionali vigenti, come già preventivamente trasmessa a corredo dell'istanza, con visto di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza del professionista incaricato.*
In ogni caso l'Amministrazione procederà alla liquidazione del compenso nei limiti delle tariffe forensi vigenti nella misura minima prevista.
Il procedimento di rimborso delle spese di difesa si conclude con il procedimento di liquidazione entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso corredata da tutta la documentazione sopra specificata.
Il termine indicato nel precedente comma è sospeso nell'ipotesi di supplemento istruttorio richiesto.
Nel caso di assoluzione con vittoria di spese il richiedente è tenuto a rivalersi sulla controparte ed il Comune dovrà rimborsare solo l'eventuale differenza.
Il rimborso viene riconosciuto esclusivamente in favore dell'amministratore.
L'Amministrazione ha diritto di surrogarsi all'amministratore, nei limiti di quanto sostenuto e/o rimborsato per la sua difesa, nei confronti di eventuali assicurazioni presso le quali egli risulti beneficiario di polizze assicurative stipulate dallo stesso per il rischio di spese giudiziarie.

Il Presidente del Consiglio Comunale, dando il cambio al Consigliere Bonaccorso V.E., continua con la lettura dall'art. 8 del regolamento proposto:

Art. 8

Giudizi contabili

Per i giudizi avanti alla Corte dei Conti il presente regolamento si applica esclusivamente alle disposizioni preordinate all'obbligo di tempestiva comunicazione al Comune dell'inizio del procedimento giudiziario a carico del dipendente/amministratore/segretario, con allegata copia dell'atto giudiziario di avvio del procedimento di responsabilità, della dichiarazione di impegno a comunicare l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale, dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, di non avere/di avere stipulato polizze che potrebbero conferirgli il diritto ad ottenere il rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazioni.
L'eventuale rimborso delle spese legali in caso di definitivo proscioglimento verrà effettuato nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
Non sono rimborsabili le spese legali sostenute per farsi assistere da un difensore nella fase preliminare all'instaurazione del giudizio, che si svolge davanti al procuratore regionale.

Art. 9

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di cui ai codici di procedura civile e penale, nonché alla vigente normativa legislativa e contrattuale in materia.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ed entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Alle ore 20:55 escono i consiglieri Calogero E.M. e Sofia M.A, per cui i consiglieri presenti sono n. 20

Il Presidente, in assenza di interventi, pone in votazione per appello nominale l'intera proposta di deliberazione, con annesso regolamento composto da n. 10 articoli, così come emendato, che ottiene n° 20

voti favorevoli (Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Vazzano T.A., Bonaccorso V.E., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F., Nicotra F.G. e Privitera M.).

A chiusura della votazione, il presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione con annesso regolamento così come emendato

Quanto sopra integralmente richiamato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Sentiti i superiori interventi;
2. Visto l'esito delle votazioni;
3. Visto lo Statuto Comunale;
4. Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
5. Richiamata la proposta di deliberazione di C.C. n° 78 del 20/12/2021 concernente: *“Approvazione Regolamento per la disciplina del Patrocinio Legale e del rimborso delle spese legali a dipendenti, segretario ed amministratori dell’Ente”*;

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione di Consiglio comunale n° 78 del 20 dicembre 2021 recante: *“Approvazione Regolamento per la disciplina del Patrocinio Legale e del rimborso delle spese legali a dipendenti, segretario ed amministratori dell’Ente”*, con annesso testo regolamentare composto da n. 10 articoli, così come emendato dal Consiglio Comunale agli articoli 5 e 7, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A.

La presente deliberazione diventa esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n 44/91, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Sabrina Ragusa

Il Consigliere Anziano
Percipalle Giusi Letrizia

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ceglie Lorenzo